XXXII CONGRESSO NAZIONALE FORENSE VENEZIA 9-11 Ottobre 2014

I delegati al Congresso Nazionale Forense dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Premesso che

ai sensi dell'art. 82 comma 1° D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Onorario e spese del difensore), in materia di patrocinio a spese dello Stato in generale, nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, "L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa."; ai sensi dell'art. 106-bis D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato), in materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, "Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo.";

ai sensi dell'art. 116 comma 1° D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio), viene estesa al difensore d'ufficio la disciplina prevista per il difensore dei non abbienti, nei seguenti limiti: "L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione

ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.";

ai sensi dell'art. 130 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte), in materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, "Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.";

ai sensi dell'art. 12 comma 2° Decreto Ministero Giustizia 10.03.2014 n° 55 (Parametri generali per la determinazione dei compensi), in materia penale, "Per le liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.";

alla luce della variegata ed equivoca normativa sopra menzionata, è evidente la disparità di trattamento del difensore d'ufficio, nonchè del difensore dei non abbienti nel processo penale e nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario;

a causa dell'incertezza interpretativa e della necessità di uniformità e di pari trattamento del difensore d'ufficio e del difensore dei non abbienti nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario;

considerato che, per la liquidazione dei compensi professionali del difensore d'ufficio e del difensore dei non abbienti nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, è ragionevole tenere specifico conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione

processuale della persona difesa;

considerato che, ai sensi dell'art. 2 comma 1° Decreto Ministero Giustizia 10.03.2014 n° 55 (Compensi e spese) "il compenso dell'avvocato deve essere proporzionato all'importanza dell'opera prestata";

considerato che, ai sensi dell'art. 4 comma 1° Decreto Ministero Giustizia 10.03.2014 n° 55 (Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale), "Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attivita' prestata, dell'importanza, della natura, della difficolta' e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessita' delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficolta' dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantita' e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento e' di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento."

Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti delegati chiedono

di voler sostituire l'art. 82 comma 1° D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Onorario e spese del difensore) con il seguente testo: "L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale vigente ed applicando i criteri di cui all'art. 4 comma 1° Decreto Ministero

Giustizia 10.03.2014 n° 55";

voler sostituire l'art. 106-bis D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato), in materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, con il seguente testo: "Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti del 30%; per il difensore, il compenso sul quale operare detta riduzione è previamente determinato dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 82 comma 1° D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115";

voler sostituire l'art. 116 comma 1° D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio), con il seguente testo: "L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 comma 1° D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.";

voler sostituire l'art. 130 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte), in materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, con il seguente testo: "Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti del 30%; per il difensore, il compenso sul quale operare detta riduzione è previamente determinato dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 82 comma 1° D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115".